

Deliberazione della Giunta Regionale 22 luglio 2011, n. 34-2366

Art. 138 d.lgs 112/1998, D.P.R. n. 81/2009, D.P.R. n. 89/2009, sentenza Corte Costituzionale n. 92/2011: istituzione nuove sezioni scuola dell'infanzia per l'a.s. 2011/2012. Approvazione schema di accordo tra la Regione Piemonte Assessorato all'Istruzione, Sport e Turismo e l'Ufficio Scolastico Regionale.

A relazione dell'Assessore Cirio:

Visti l'art. 138 del decreto legislativo 112/98 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59" che delega alle Regioni le funzioni amministrative in materia di programmazione e gestione del sistema scolastico dell'istruzione nei limiti delle risorse umane e finanziarie;

visto il DPR 20 marzo 2009, n. 81 relativo al regolamento recante "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica ed il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64 del decreto legge 25 giugno, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", che ha definito criteri e parametri relativi al dimensionamento delle istituzioni autonome e disposizioni per la definizione degli organici e la formazione delle classi nelle scuola ed istituti di ogni ordine e grado.

visto l'art. 2 - commi 4 e 6 - del D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89 e l'art. 3 - comma 1 - che regola l'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia ai sensi dell'art. 64, comma 4, della legge 6 agosto 2008, n. 133;

vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 200/2009 che ha ribadito la competenza delle regioni in materia di programmazione del dimensionamento della rete scolastica pubblica;

vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 92 del 21 marzo 2011 che ha definito in capo alla Regione la competenza in merito all'istituzione di nuove scuole dell'infanzia e di nuove sezioni dell'infanzia nonché la composizione di queste ultime nei termini dell'art. 2, commi 4 e 6 del D.P.R. n. 89/2009 e per effetto ha annullato l'art. 2, commi 4 e 6;

ritenuto necessario procedere alla istituzione di nuove sezioni di scuola dell'infanzia per l'anno scolastico 2011/2012 secondo il nuovo diritto sopravvenuto per effetto della citata sentenza della Corte Costituzionale n. 92/2011, anche al fine di non privare le famiglie di un servizio fondamentale per l'infanzia;

vista la lettera congiunta della Regione Piemonte, Direzione Istruzione, Formazione Professionale e lavoro e dell'Ufficio Scolastico Regionale prot. 4174/U del 4 maggio 2011 inviata ai Dirigenti UST, agli Assessori comunali all'istruzione sede di Autonomie scolastiche I.C. e D.D. ed ai Dirigenti delle Autonomie scolastiche I.C. e D.D., per quantificare il fabbisogno delle sezioni per l'infanzia anno 2011-2012;

ritenuto opportuno, in questa fase urgente, disciplinare l'istituzione di nuove sezioni della scuola dell'infanzia in Piemonte per l'a.s. 2011/2012 mediante un accordo con l'Ufficio Scolastico Regionale che definisca le modalità e le priorità, nei limiti delle risorse umane e finanziarie corrisposte dal MIUR;

vista la legge n. 241/1990 e s.m.i., art. 15 che prevede che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra di loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

ritenuto inoltre di demandare al Direttore della Direzione Istruzione, Formazione professionale e Lavoro l'adozione dei provvedimenti di autorizzazione per l'istituzione di nuove sezioni per l'infanzia, da adottarsi entro 90 giorni dal ricevimento delle istanze inviate dai Comuni e previa assegnazione delle risorse umane e finanziarie da parte del MIUR:

l'incremento dell'offerta formativa mediante l'istituzione di nuovi ulteriori punti di erogazione sarà considerato nel piano di dimensionamento scolastico per l'a.s. 2012/2013;

visto lo schema di accordo tra Regione Piemonte Assessorato all'Istruzione, Sport e Turismo e Ufficio Scolastico Regionale, di cui all'allegato A facente parte integrante della presente deliberazione;

informata la Conferenza regionale per il diritto allo studio e la libera scelta educativa di cui all'art. 26 della L.R. 28/2007;

sentita in data 18 luglio 2011 la competente Commissione consiliare che ha espresso parere favorevole all'unanimità;

tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime,

delibera

di approvare, per le motivazioni in premessa citate, lo schema di Accordo tra Regione Piemonte Assessorato all'Istruzione, Sport e Turismo e Ufficio Scolastico Regionale, di cui all'allegato A facente parte integrante della presente deliberazione e relativo all'apertura di nuove sezioni di scuola dell'infanzia per l'a.s. 2011/2012 ai sensi del D.P.R. n. 89 del 20 marzo 2009 ed a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 92 del 21 marzo 2011;

di demandare all'Assessore all'Istruzione, Sport e Turismo la sottoscrizione di tale accordo ed al Direttore Istruzione, Formazione professionale e Lavoro i provvedimenti di autorizzazione per l'istituzione di nuove sezioni per l'infanzia da adottarsi entro 90 giorni dal ricevimento delle istanze inviate dai Comuni e previa assegnazione delle risorse umane e finanziarie da parte del MIUR, nonchè tutti gli atti necessari per l'attuazione del suddetto Accordo.

La presente deliberazione non comporta oneri di spesa a carico del bilancio regionale..

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Regione Piemonte
Assessorato all'Istruzione, Sport
e Turismo

Ufficio Scolastico Regionale
per il Piemonte

Accordo per l'istituzione di nuove sezioni di scuola dell'infanzia per l'a.s. 2011/2012 ai sensi del D.P.R. n. 89 del 20 marzo 2009 ed a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 92 del 21 marzo 2011

TRA

LA REGIONE PIEMONTE
ASSESSORATO ALL'ISTRUZIONE, SPORT E TURISMO

E

L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
DIREZIONE REGIONALE

visto l'art. 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che delega alle Regioni le funzioni amministrative in materia di programmazione e gestione del sistema scolastico dell'istruzione nei limiti delle risorse umane e finanziarie;

visto il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81 relativo al regolamento recante "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica ed il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64 del decreto legge 25 giugno, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", che ha definito criteri e parametri relativi al dimensionamento delle istituzioni autonome e disposizioni per la definizione degli organici e la formazione delle sezioni nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado.

visto l'art. 2 - commi 4 e 6 - del D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89 e l'art. 3 - comma 1 - che regola l'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia ai sensi dell'art. 64, comma 4, della legge 6 agosto 2008, n. 133;

vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 92 del 21 marzo 2011 che ha annullato l'art. 2, commi 4 e 6 del D.P.R. n. 89/2009 definendo in capo alla Regione la competenza in merito all'istituzione di nuove scuole e di nuove sezioni dell'infanzia;

ritenuto necessario procedere alla istituzione di nuove sezioni di scuola dell'infanzia per l'anno scolastico 2011/2012 secondo il nuovo diritto sopravvenuto per effetto della citata sentenza della corte Costituzionale n. 92/2011, anche al fine di non privare le famiglie di un servizio fondamentale per l'infanzia;

vista la lettera congiunta della Regione Piemonte, Direzione Istruzione, Formazione Professionale e lavoro e dell'Ufficio Scolastico Regionale prot. 4174/U del 4 maggio 2011 inviata ai Dirigenti UST, agli Assessori comunali all'istruzione sede di Autonomie scolastiche I.C. e D.D. ed ai Dirigenti delle Autonomie scolastiche I.C. e D.D., per quantificare il fabbisogno delle sezioni per l'infanzia anno 2011-2012;

ritenuto necessario disciplinare, in questa fase urgente, nelle more di una più compiuta regolamentazione e nei limiti delle risorse umane e finanziarie, l'istituzione di nuove sezioni della scuola dell'infanzia in Piemonte per l'a.s. 2011/2012 ;

vista la legge n. 241/1990 e s.m.i., art. 15 che prevede che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra di loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Il presente accordo fa riferimento alla nuova competenza attribuita alle Regioni in relazione all'istituzione delle nuove sezioni di scuola dell'infanzia per l'a.s. 2011/2012, nei limiti delle risorse umane e finanziarie assegnate .

Art. 2

L' Amministrazione regionale e l'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte per la gestione della fase transitoria stabiliscono di comune intesa le modalità, e le priorità, per l'istituzione delle nuove sezioni di scuola dell'infanzia, nei limiti delle risorse umane e finanziarie a carico del MIUR.

Art. 3

Prendendo in considerazione le esigenze delle famiglie, i limiti posti dall'assegnazione - da parte del MIUR - delle risorse umane e finanziarie, si concordano le sottoelencate priorità da applicare all'autorizzazione delle nuove sezioni di scuola dell'infanzia, fermo restando il limite di almeno 18 alunni per sezione di cui al D.P.R. n. 81/ 2009:

1. Comune dove viene meno un servizio già erogato da altro soggetto;
2. Completamento di sezioni già funzionanti a orario ridotto nell'a.s. 2010/2011 e precedenti;
3. Scuole con allievi in lista di attesa in ordine decrescente rispetto alla lista medesima, con riserva del 30% dei posti ai Comuni il cui territorio è montano secondo l'elenco dell'allegato A della l.r. n. 16/1999 e s.m.i., ai Comuni a media e alta marginalità di cui alla l.r. n. 16/1999, ai Comuni in situazione di marginalità di cui alle ll.rr. n. 16/1999 e n. 15/2007 sulla base delle richieste accoglibili; sarà prioritariamente assegnata una nuova sezione a tutte le scuole aventi diritto e solo successivamente ulteriori eventuali sezioni a scuole che ne abbiano richieste piu' di una e ne abbiano i requisiti.

E' comunque garantita l'autorizzazione al funzionamento di nuove sezioni in tutte le Province, ove sussista almeno una domanda ammissibile.

Il provvedimento di autorizzazione per l'istituzione di nuove sezioni per l'infanzia sara' adottato dal Direttore della Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro della Regione Piemonte entro 90 giorni dal ricevimento delle istanze inviate dai Comuni e previa assegnazione delle risorse umane e finanziarie da parte del MIUR.

Per la Regione

L'Assessore all'Istruzione, Sport e Turismo
Alberto Cirio

Per l'Ufficio Scolastico Regionale

Il Direttore Generale
Francesco de Sanctis

Luogo e data